



COMUNE DI MESORACA
(Provincia di Crotone)

Prot. _____

Mesoraca, _____

ORIGINALE

Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 28-02-2021

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 . CHIUSURA PLESSO SCUOLA
PRIMARIA DI VIA GARIBALDI - FILIPPA.-**

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di febbraio,

IL SINDACO

adotta la seguente ordinanza:

VISTI

- i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
- la direttiva n.1/2020, del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8, detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
- il decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 novembre 2020 contenente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) [\(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41\)](#)* Che inserisce la Regione Calabria in quelle normate dall'Art. 3, "aree

del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” nelle quali ai sensi del comma 4 lettera a) “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; e smi;

- tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 80/2020 l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 80 del 25 ottobre 2020, inerente “Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020”;

Considerato

Che si è appreso, per le vie brevi, della positività al Covid- 19 di un operatore scolastico che presta servizio presso la scuola primaria di via Garibaldi (Filippa);

Che al fine di scongiurare l’insorgere di focolai di infezione presso il suddetto plesso si rende necessario effettuare il tampone antigenico a tutto il personale scolastico che ivi presta servizio;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere senza ulteriore indugio ad adottare ogni provvedimento necessario, anche a fini precauzionali, onde evitare probabili contagi tra la popolazione scolastica ed i residenti nel territorio comunale;

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, che giorno 1 marzo 2021 le attività scolastiche e didattiche della scuola primaria di via Garibaldi (Filippa) si

svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza.

Visto l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

Visto il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. N° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante.

ORDINA

- 1) Che - ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti - che giorno 1 marzo 2021 le attività scolastiche e didattiche della scuola primaria di via Garibaldi (Filippa) si svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza
- 2) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Moro – Lamanna di questo Comune, al fine della attivazione delle procedure di propria competenza.

DISPONE

La trasmissione al Prefetto, al Comando della Stazione dei Carabinieri, all'ufficio Vigili Urbani, all'Asp di Crotone, al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Moro – Lamanna e di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio online e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE